

DELIBERA N. 73/20/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1343/DDA/GDS - DDA/3067 - <http://cbo1.me>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018 e dalla delibera n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/**3067**, pervenuta in data 15 ottobre 2020 (prot. n. DDA/0002410), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Leone Film Group S.p.A. e Vision Distribution S.p.A. detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://cbo1.me>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Leone Film Group S.p.A.	Qua la zampa 2	2020	https://www1.cbo1.me/qua-la-zampa-2-un-amico-e-per-sempr-streaming/
Vision Distribution S.p.A.	Il ladro di giorni	2020	https://www1.cbo1.me/il-ladro-di-giorni-streaming-ita/
Vision Distribution S.p.A.	Figli	2020	https://www1.cbo1.me/figli-streaming-4k/
Vision Distribution S.p.A.	7 ore per farti innamorare	2020	https://www1.cbo1.me/7-ore-per-farti-innamorare-streaming-ita/
Vision Distribution S.p.A.	Dna	2020	https://www1.cbo1.me/dna-decisamente-non-adatti-streaming/
Vision Distribution S.p.A.	Compromessi sposi	2019	https://www1.cbo1.me/compromessi-sposi-streaming-4k/
Vision Distribution S.p.A.	La paranza dei bambini	2019	https://www1.cbo1.me/la-paranza-dei-bambini-hd/

Vision Distribution S.p.A.	Bentornato presidente!	2019	https://www1.cbo1.me/bentornato-presidente-streaming/
Vision Distribution S.p.A.	Ma cosa ci dice il cervello	2019	https://www1.cbo1.me/ma-cosa-ci-dice-il-cervello-streaming/
Vision Distribution S.p.A.	Vita segreta di Maria Capasso	2019	https://www1.cbo1.me/vita-segreta-di-maria-capasso-streaming-ita/
Vision Distribution S.p.A.	Dolcissime	2019	https://www1.cbo1.me/dolcissime-streaming-ita/
Vision Distribution S.p.A.	Il colpo del cane	2019	https://www1.cbo1.me/il-colpo-del-cane-streaming-ita/
Vision Distribution S.p.A.	Brave ragazze	2019	https://www1.cbo1.me/brave-ragazze-streaming-italiano/
Vision Distribution S.p.A.	Cetto c'è senzadubbiamente	2019	https://www1.cbo1.me/cetto-ce-senzadubbiamente-streaming-ita-4k/
Vision Distribution S.p.A.	L'immortale	2019	https://www1.cbo1.me/limmortale-streaming-italiano-4k/
Leone Film Group S.p.A.	Qua la zampa 2	2020	https://www1.cbo1.me/qua-la-zampa-2-un-amico-e-per-sempre-streaming/
Vision Distribution S.p.A.	Il ladro di giorni	2020	https://www1.cbo1.me/il-ladro-di-giorni-streaming-ita/
Vision Distribution S.p.A.	Figli	2020	https://www1.cbo1.me/figli-streaming-4k/
Vision Distribution S.p.A.	7 ore per farti innamorare	2020	https://www1.cbo1.me/7-ore-per-farti-innamorare-streaming-ita/
Vision Distribution S.p.A.	Dna	2020	https://www1.cbo1.me/dna-decisamente-non-adatti-streaming/
Vision Distribution S.p.A.	Compromessi sposi	2019	https://www1.cbo1.me/compromessi-sposi-streaming-4k/
Vision Distribution S.p.A.	La paranza dei bambini	2019	https://www1.cbo1.me/la-paranza-dei-bambini-hd/

Vision Distribution S.p.A.	Bentornato presidente!	2019	https://www1.cbo1.me/bentornato-presidente-streaming/
Vision Distribution S.p.A.	Ma cosa ci dice il cervello	2019	https://www1.cbo1.me/ma-cosa-ci-dice-il-cervello-streaming/
Vision Distribution S.p.A.	Vita segreta di Maria Capasso	2019	https://www1.cbo1.me/vita-segreta-di-maria-capasso-streaming-ita/
Vision Distribution S.p.A.	Dolcissime	2019	https://www1.cbo1.me/dolcissime-streaming-ita/
Vision Distribution S.p.A.	Il colpo del cane	2019	https://www1.cbo1.me/il-colpo-del-cane-streaming-ita/
Vision Distribution S.p.A.	Brave ragazze	2019	https://www1.cbo1.me/brave-ragazze-streaming-italiano/
Vision Distribution S.p.A.	Cetto c'è senzadubbiamente	2019	https://www1.cbo1.me/cetto-ce-senzadubbiamente-streaming-ita-4k/
Vision Distribution S.p.A.	L'immortale	2019	https://www1.cbo1.me/limmortale-streaming-italiano-4k/

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“L’analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”*;

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* oggetto di istanza risulta registrato per conto di un gestore non identificabile; i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati in Texas, Stati Uniti.

4. Con comunicazione del 20 ottobre 2020 (prot. n. DDA/0002510), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1343/DDA/GDS** relativo all'istanza DDA/**3067**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 20 ottobre 2020, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* **<http://cbo1.me>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **<http://cbo1.me>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **<http://cbo1.me>** nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone